

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **PROTEZIONE DEI DATI**

**Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n° 108)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1985.

La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l'uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.

Oltre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati « delicati » sull'origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza, di garanzie previste dal diritto interno. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche.

Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc).

La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (STE n° 181)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 8 ottobre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

Il testo migliorerà la protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, apportando modifiche alla Convenzione originale del 1981 (STE no. 108) in due settori. In primo luogo, prevede l'istituzione di autorità nazionali di controllo, responsabili di garantire il rispetto delle leggi o delle norme adottate conformemente alla Convenzione in materia di protezione dei dati a carattere personale e del flusso dei dati oltre le frontiere. La seconda modifica riguarda i flussi transfrontalieri di dati verso paesi terzi. I dati possono essere trasferiti unicamente se lo Stato o l'organizzazione internazionale che li ricevono sono in grado di garantire un livello adeguato di protezione.

\* \* \*

**Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ([STCE n° 223](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 ottobre 2018.**

Entrata in vigore :           Ratificazione da parte di tutte le Parti del Protocollo o, dall'11 ottobre 2023, quando 38 Parti della Convenzione avranno ratificato il Protocollo.

Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la Convenzione (STE no. 108), tenendo conto delle nuove sfide emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, dopo l'adozione della Convenzione nel 1980.

L'aggiornamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, unico strumento internazionale giuridicamente vincolante di portata mondiale in questo campo, affronta i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione.

Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Rappresenta un ponte tra diverse regioni del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, che fa riferimento alla Convenzione 108 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.

Tra le novità del Protocollo:

- Esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;
- Ampliamento delle categorie di dati noti come "sensibili", che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;
- L'obbligo di notificare la violazione dei dati;
- Una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;
- Nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale;
- Rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;
- Obbligo dell'applicazione del principio della "tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione";
- Applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;
- Istituzione di un chiaro sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;
- Rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

\* \* \*

**Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche ([STCE n° 224](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 12 maggio 2022.**

Entrata in vigore :           Il Protocollo entrerà in vigore dopo 5 ratifiche.

Data la proliferazione della criminalità informatica e la crescente complessità a ottenere prove elettroniche che potrebbero essere archiviate in giurisdizioni estere, diverse, mutevoli o sconosciute, i poteri degli organismi preposti all'applicazione della legge sono limitati dai confini territoriali. Di conseguenza, solo una piccola parte degli atti di criminalità informatica denunciati alle autorità di giustizia penale sfocia in sentenze legali.

In risposta a ciò, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica (STE no. 185) fornisce una base giuridica per la divulgazione di informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio e per la cooperazione diretta con i fornitori di servizi per le informazioni sugli abbonati, modi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico, la cooperazione immediata in caso di emergenza, strumenti di assistenza reciproca, come anche garanzie in materia di protezione dei dati personali.